

Corte Conti, II Sez. Giur. Centr. Appello, 30.12.2014 n. 766

Materia: indennità integrativa speciale

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE  
CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Stefano	Imperiali	Presidente f.f.
Angela	Silveri	Consigliere
Luigi	Cirillo	Consigliere relatore
Francesca	Padula	Consigliere
Marco	Smiroldo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 27639 del registro di segreteria, notificato il 24.10.2006-24.11.2006 e depositato il 28.11.2006, avverso la sentenza n. 689/2005 della Sezione giurisdizionale per la regione Marche, depositata il 2.11.2005 e non notificata, proposto

DA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso di essa in Roma, Via dei Portoghesi n.12

APPELLANTE

CONTRO

V. D.

rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Guerra, e con lui elettivamente domiciliato presso in Tolentino, alla Galleria Europa n. 14 giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione depositata il 16.9.2008

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, giudizio proseguito ai sensi dell'art. 21 d.l. n.201 del 6 dicembre 2011 dall'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, Area contenzioso delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, in persona della Dottoressa Maria Caravaggio, domiciliato in Roma, Viale Aldo Ballarin n 42

APPELLATI

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nell'udienza del giorno 11 novembre 2014 il relatore consigliere Luigi Cirillo, nonché il Dott. Vincenzo Bove per l'I.N.P.S., che chiedeva accogliersi l'appello dell'Avvocatura dello Stato, nonché Paolo Guerra per la parte appellata, che si riportava alle conclusioni dell'atto scritto; nella stessa udienza, nessuno comparso per l'Avvocatura dello Stato, costituita per l'Amministrazione appellante.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1 – Con la sentenza n. 689/2005 depositata in data 2.11.2005, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche accoglieva parzialmente il ricorso di V. D. contro la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Ancona (d'ora in avanti D.P.S.V.) e l'INPDAP di Ancona (compensando le spese), dichiarando il suo diritto alla corresponsione della indennità integrativa speciale (d'ora in avanti "i.i.s.") in misura intera sia sulla pensione privilegiata tabellare corrisposta dalla D.P.S.V. sia sulla pensione ordinaria gestita dall'INPDAP (senza precisare su qualcuna delle due fosse già corrisposta l'i.i.s. ed in che misura), con interessi e rivalutazione come da sentenza 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite, nei limiti della prescrizione quinquennale (il cui accertamento veniva però demandato all'Amministrazione), compensando le spese.

In particolare, la sentenza – in replica alla decisione delle SS.RR.14/QM/2003 – richiamava le sentenze della Corte dei conti secondo cui le decisioni della Corte costituzionale n. 172/1991 e n. 494/1993 avevano caducato le norme di divieto di cumulo di più i.i.s. su più pensioni, come desumibile da successive decisioni della Corte costituzionale (438/1998, 516/2000, 517/2000) e da ragioni di ordine sistematico, in specie la necessità di garantire un reddito proporzionale alla retribuzione percepita e di

evitare disparità di trattamento tra percettori di due pensioni e percettori di pensione e retribuzione (artt. 3 e 36 Cost., sent. Corte Cost. n.172/1991), le disposizioni dell'art.15, commi 3 e 4, L.724/1994 (che avevano previsto il conglobamento della i.i.s. nella retribuzione a fini pensionistici) e le disposizioni dell'art. 2, comma 20, L.335/195 (che in taluni casi prevedevano la sopravvivenza del previgente regime pensionistico).

2 – Con appello notificato all'INPDAP di Ancona il 24-30.10.2006 ed al difensore costituito del D. il 21-24.11.2006 (una prima notifica era stata tentata il 24.10.2006, ma non era andata a buon fine, e quindi era stata ripetuta ex 149 c.p.c. nelle date predette) – depositato in data 28.11.2006 nella segreteria di questa Seconda Sezione centrale ed iscritto al n. 27639 del registro di Segreteria – il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava la sentenza predetta chiedendo:

- a) in via principale, di dichiarare sussistente il divieto di cumulo della i.i.s. su più pensioni, salva la eventuale integrazione al c.d. minimo INPS;
- b) in subordine, di riconoscere il diritto ai soli interessi legali e non alla rivalutazione monetaria per la natura risarcitoria della pensione tabellare;
- c) in via ulteriormente subordinata, di ritenere la prescrizione quinquennale del credito vantato;
- d) in via incidentale, di sospendere l'esecuzione della sentenza ex art.431 comma 3 c.p.c. .

A sostegno della persistenza del divieto di cumulo di ii.ii.ss su più pensioni (salvo il minimo INPS) l'appellante richiamava la sentenza 2/QM/2006 delle Sezioni riunite, e precedenti della Corte dei conti secondo cui l'art.99 comma 2 D.P.R.1092/1973 non erano stati caducati ma integrati dalle sentenze additive nn.172/1991 e 494/1993 della Corte costituzionale.

3 – Fissata per la discussione della istanza di sospensiva la camera di consiglio del 18.9.2008, in data 16.9.2008 veniva depositata una memoria di costituzione in giudizio dell'Avv. Paolo Guerra, nella quale si chiedeva:

- a) di respingere l'istanza cautelare;
- b) di dichiarare inammissibile ed infondato l'appello, confermando la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite;

c) in subordine di dichiarare il diritto alla i.i.s. per intero su entrambe le pensioni a decorrere dal 1.1.1995;

d) in ulteriore subordine di sollevare questione di costituzionalità sull'art.15 L. 724/1994, alla luce dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo stesso da parte dell'art.1 comma 776 L.296/2007; ovvero di sollevare questione di massima per l'esistenza di contrasti tra le Sezioni centrali e la Sezione di appello Sicilia.

In specie, la difesa fondava le sue richieste sulle seguenti considerazioni.

a) Anzitutto, come evidenziato dall'ordinanza della Corte costituzionale n.119/2008, il sopravvenuto art.1 commi 774- 776 L.296/2006 aveva inciso nella materia facendo venire meno il diverso trattamento della i.i.s. per i pensionati prima e dopo il 1.1.1995 (abrogando il comma 5 dell'art.15 L.724/1994 che lasciava ferma la distinzione).

b) A fronte di questa innovazione, mentre le Sezioni di appello avevano continuato a ritenere vigente il divieto di cumulo, alcune sezioni regionali e la Sezione d'appello Sicilia avevano tratto la conseguenza che, attesa la natura "retributiva" della i.i.s. riconosciuta fin dalla L.724/1994 (e quindi dal 1.1.1995), tale i.i.s. non potesse più essere considerata separatamente dallo stipendio ai fini del computo della pensione; e quindi dovesse essere computata per intero nella pensione dal 1.1.1995 o quanto meno dal 2007 (abrogazione del comma 5 dell'art.15 L.724/1994), anche perché il conglobamento della i.i.s era stato espressamente previsto per le pensioni di reversibilità (comma 774) .

c) Il carattere "accessorio" della i.i.s. era venuto meno per le pensioni liquidate dal 1.1.1995 (ex art.15, comma 3, L. 724/1995) e per quelle ricadenti nell'ambito dell'art. 2, comma 20, L. 335/1995, onde per tali pensioni non veniva più in rilievo il divieto di cumulo (previsto solo per gli assegni accessori). Pertanto, si sarebbe venuta a creare una ingiustificata disparità di trattamento con le pensioni anteriori al 1.1.1995 (assoggettate al precedente regime ex art.15 comma 5 cit.), qualora si fosse continuato ad affermare la sopravvivenza del divieto (parziale) di cumulo ex art. 99 comma 2 D.P.R.1092/1973 nel senso della sopravvivenza di un divieto di cumulo; e non si poteva giustificare tale disparità di trattamento solo con il decorso del tempo o in base alle diverse modalità di

calcolo (separato o conglobato) della i.i.s. che restava una “parte integrante” dello stipendio sia prima che dopo il 1.1.1995.

d) A conferma di quest’interpretazione, si evidenziava che l’art.1 comma 774 L.296/2006 aveva espressamente previsto il “conglobamento” della i.i.s. nella base pensionabile di tutte le pensioni di reversibilità liquidate dopo il 17.8.1995, anche se riferite a pensioni dirette liquidate prima di tale data (fissando un principio che doveva valere anche per le pensioni dirette liquidate prima del 1.1.1995); e che il comma 776 dello stesso articolo, nell’abrogare l’art. 15 comma 5 L. 724/1994 (che prevedeva la sopravvivenza del previgente regime per le pensioni liquidate prima del 1.1.1995) aveva inteso fissare per tutte le pensioni il principio del conglobamento, quanto meno a partire dal 1.1.2007.

e) In ogni caso, diversamente argomentando, vi sarebbero tati sospetti di incostituzionalità dell’1 comma 776 L.296/2006 nella parte in cui abrogava l’art.15 L.724/1994 lasciando un vuoto normativo non risolvibile, e sostanzialmente in violazione degli artt. 3, 36, 38 Cost.

4 – All’esito della Camera di consiglio del 18.9.2008, con ordinanza cautelare n. 76/2008 questa Seconda Sezione sospendeva l’esecuzione della sentenza impugnata per la ritenuta persistenza del divieto di cumulo di più i.i.s..

5 – Quindi, con decreto presidenziale del 23.6.2014 (comunicato a mezzo PEC all’appellante e da questi notificato all’Avv, Guerra ed all’INPDAP il 24.-29.7.2014) veniva fissata per la discussione di questo appello l’udienza del giorno 11 novembre 2014.

6 – In data 7.11.2014 veniva depositata memoria di costituzione dell’INPS nella quale si precisava, in punto di fatto, che l’appellato beneficiava di due trattamenti pensionistici diretti anteriori al 1.1.1995 e che l’INPDAP gli aveva già corrisposto la i.i.s. per intero sulla pensione ordinaria da essa gestita (dal 1.1.1995, nei limiti della prescrizione dalla domanda di i.i.s. del 21.12.1999), mentre la D.P.S.V. aveva concesso la i.i.s. per intero prima del 1.1.1995 e nei limiti del minimo INPS dopo tale data. Quindi, in punto di diritto, l’INPS (“in disparte il difetto di legittimazione passiva all’azione”):

- a) reiterava le eccezioni già formulate in primo grado, in specie circa la prescrizione dei ratei pensionistici;
- b) aderiva all'appello del MEF, in quanto fondato, alla luce della più recente giurisprudenza (si citavano in specie SS.RR. n. 1/QM/2009 e Corte cost. n. 197/2010);
- 6 – Infine, all' udienza del giorno 11 novembre 2014, comparsi il Dr. Vincenzo Bove per l'INPS e l'Avv. Paolo Guerra per il D., che concludevano come in epigrafe, l'appello passava in decisione

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1 – In **rito**, va anzitutto dichiarata la tempestività dell'appello.

Infatti, nella concreta fattispecie la sentenza di primo grado risulta depositata il giorno 2.11.2005 e non notificata all'appellante ex art.285 c.p.c.; e quindi, ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis del D.L. n.453 del 15.11.1993, l'appello doveva essere proposto nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, e doveva essere depositato nella segreteria del giudice di appello nel termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame.

Dato che l'appello n. 27639 è stato notificato il giorno all'INPDAP di Ancona il 24-30.10.2006, ed all'Avv. Guerra il 21-24.11.2006 ed è stato depositato il giorno 28.11.2006, esso va ritenuto ammissibile.

2 – Nel **merito**, il primo motivo di gravame riguarda il diritto – riconosciuto dalla sentenza impugnata e contestato nell'appello – alla corresponsione di indennità integrativa speciale in misura intera sia su trattamento privilegiato militare decorrente dal 1955 (cfr. preambolo D.M. Difesa n. 310 del 25.10.1971) sia sul contestuale trattamento di pensione ordinaria in godimento dal 1.8.1992 (cfr. elaborato meccanografico allegato alla memoria di costituzione dell'INPS) presuppone una breve ricognizione della normativa di settore e delle decisioni in materia di calcolo della i.i.s. (in specie sulle pensioni di reversibilità) e di cumulo di i.i.s. su più pensioni.

2.1 – In merito al calcolo della i.i.s. ai fini pensionistici, la legislazione si è evoluta come segue.

2.1.1 – Nel sistema del D.P.R.1092/1973 e successive modificazioni la i.i.s. (già disciplinata dall'art.2 L. 324/1959 e succ. modd.) era un assegno accessorio, corrisposto separatamente dalla pensione (salvi i limiti di cumulo fissati dallo stesso D.P.R. e da

leggi successive) tanto sulle pensioni dirette quanto su quelle privilegiate; come dimostrano sia il tenore generale del comma 1 dell'art.99 D.P.R.1092/1973, sia il comma 3 dello stesso art.99. Le pensioni dirette si calcolavano secondo il c.d. "sistema retributivo", ovvero prendendo a base di calcolo l'ultima retribuzione (esclusi tutti gli assegni accessori ed indennità non espressamente qualificati "pensionabili", come la i.i.s.) cui si applicava una aliquota di calcolo (artt. 43-44 D.P.R. cit.).

2.1.2 – In seguito, a decorrere dal 1.1.1995 la i.i.s. (al pari di tutti gli elementi della retribuzione assoggettati a contribuzione) venne "conglobata" nella base del calcolo della pensione diretta, anziché essere corrisposta come assegno accessorio separato dalla pensione (art.15 comma 3 L.724/1994); e le pensioni così liquidate vennero qualificate reversibili ai superstiti "in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria" (art.15 comma 4).

2.1.3 – Il comma 5 dello stesso art.15 L.724/1994 prevede che le disposizioni sul computo separato della i.i.s. (di cui all'art.2 L. 324/1959 e succ. modd.) si applicassero "limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite"; per le pensioni dirette tale norma non aveva contenuto innovativo poiché i commi 3 e 4 dell'art.15, che sancivano il conglobamento della i.i.s., espressamente disciplinavano la liquidazione solo delle pensioni dirette "con decorrenza dal 1° gennaio 1995" (comma 3), e delle pensioni di reversibilità riferite a queste pensioni dirette (con decorrenza dal 1.1.1995) (comma 4).

2.2 – Distinte dalle norme sul calcolo della i.i.s. nella pensione sono le norme materia di cumulo di più ii.ii.ss. su più trattamenti di pensione in genere (dirette, di reversibilità, privilegiate), materia sulla quale la normativa e la giurisprudenza si sono evolute come segue.

2.2.1 – L'art. 99, comma 2, D.P.R.1092/1973 espressamente prevede che "al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo". Come chiarito dalla sentenza n. 14/QM del 2003 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la sentenza n. 494 del 1993 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione solo nella parte in cui non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo, debba comunque essere fatto salvo l'importo pari al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. "minimo

INPS”), con un effetto additivo; laddove le sentenze n. 172 del 1991 e n. 204 del 1992 – relative alla diversa ipotesi di cumulo dell’indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione (fissato dal diverso art.99 comma 5) – avevano una funzione di mero annullamento ed avevano caducato il divieto di cumulo in quanto tale.

2.2.2 – La decisione delle Sezioni riunite non ha fatto venir meno le incertezze giurisprudenziali sul punto (di cui è traccia anche nella sentenza impugnata), onde si è ancora affermata la cumulabilità di due separati assegni di i.i.s. concessi su due pensioni; in particolare, parte della giurisprudenza ha fatto leva sulla declaratoria di incostituzionalità – sent. Corte cost. 204/1992 – dell’art.17 comma 1 L. 843/1978 (la norma che faceva salvo il c.d. “minimo INPS”), sulla disparità di trattamento che si ingenera tra percettori di pensione e retribuzione e percettori di due pensioni, e su alcune parti delle decisioni della Corte costituzionale n. 438/1998 e n.516/2000, per affermare che la sentenza n. 494/1993 della stessa Corte non avrebbe natura “additiva” ma “caducatoria” .

2.2.3 - Pertanto, sulla questione si sono nuovamente pronunziate le Sezioni riunite, che con la sentenza n. 2/QM/2006 hanno confermato il loro orientamento, precisando che il “diverso trattamento dell’i.i.s., per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 è essenzialmente una norma di salvaguardia di miglior trattamento per le situazioni pregresse e non un voluto effetto diacronico tra trattamenti pensionistici”.

2.2.4 - A questo punto, è stata a più riprese sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 99 comma 2 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Tale questione di costituzionalità è stata dichiarata inammissibile, prima per l’improponibilità alla Corte costituzionale di questioni tese all’interpretazione di proprie sentenze (ordinanza n. 89 del 2005 della Corte costituzionale), poi per la presenza di norme sopravvenute che rendevano necessaria “una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni” (ordinanza n. 119 del 2008), in specie il citato art. 1 comma 776 della legge n. 296 del 2006, abrogativo dell’art. 15 comma 5 della legge n. 724 del 1994.

Quest’ultima ordinanza, in specie, aveva demandato al giudice a quo il compito di verificare se l’art.1 comma 776 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – nell’abrogare l’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 – avesse imposto il conglobamento della



i.i.s. anche per le pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e per le pensioni di reversibilità ad esse riferite, escludendo la concessione della i.i.s. come assegno separato (e facendo così venire meno il problema del divieto di cumulo tra più assegni accessori).

2.2.5 – Quindi, con sentenza n. 1/QM del 2009, Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno superato le perplessità della Corte costituzionale, affermando che per le pensioni liquidate prima del 1.1.1995, per le quali l'indennità integrativa speciale costituiva un mero assegno accessorio, la legge n. 296 del 2006 non ha in realtà apportato alcuna innovazione, e non ha in particolare previsto alcuna riliquidazione con inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile". Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità introdotto dalla L. n. 335/1995, e le successive disposizioni di modifica e d'interpretazione autentica di tale disciplina, non hanno inciso sul divieto di cumulo di indennità integrative speciali con riguardo alle pensioni di reversibilità sorte anteriormente al 1° gennaio 1995; di conseguenza, per tali pensioni il divieto continua ad operare nei termini già in precedenza vigenti, cioè fatta salva la garanzia del trattamento minimo INPS relativamente alla seconda pensione.

2.2.6 - Infine, con sentenza n. 197 del 2010, la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che "per i titolari di più pensioni" per le quali la i.i.s. viene corrisposta come separato assegno accessorio permangono i limiti relativi al cumulo delle indennità posti dall'art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel testo risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993; sancendo definitivamente la natura additiva di tale sentenza, a prescindere dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.17 comma 1 L.843/1978, e sgombrando il campo da alcune interpretazioni giurisprudenziali di precedenti decisioni della Corte costituzionale, nel senso del venir meno di ogni divieto di cumulo.

In specie, secondo questa sentenza non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, citato, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento:

a) tra i percettori ante e quelli post legge n. 724 del 1994, perché nei rapporti di durata il legislatore ha discrezionalità nel ridisciplinare la materia istituendo un trattamento differenziato tra i soggetti appartenenti ad una determinata categoria in momenti diversi

nel tempo, e non è irragionevole la diversa disciplina dell'indennità integrativa speciale tra pensioni precedenti e successive al 1 gennaio 1995 (con i.i.s. separata o conglobata), in quanto si colloca nella prospettiva di pervenire all'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili, previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994);

b) tra i beneficiari di pensione e retribuzione (per i quali vige la piena cumulabilità dell'indennità integrativa speciale) e i beneficiari di due pensioni (per i quali vige il divieto di cumulo), perché per i primi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura;

c) tra i pensionati della Regione Sicilia ed il resto dei pensionati pubblici, perché tale disparità non deriva da vizi di legittimità della norma censurata (nel testo risultante a seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 494 del 1993), bensì dai contrasti ermeneutici emersi nella giurisprudenza, attualmente peraltro superati; con le precisazioni che la Corte costituzionale non aveva mai affermato il venire meno del criterio del "minimo INPS" né dalla sentenza della Corte n. 516 del 2000, e che il rilievo secondo cui il criterio del "minimo INPS" sarebbe soltanto nominale si risolve in una valutazione di fatto che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale.

3 – Tanto premesso, nella concreta fattispecie – relativa ad un soggetto (V. D.) beneficiario di due pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1.1.1995 (pensione ordinaria dal 1.8.1992, e pensione privilegiata tabellare dal 31.10.1955) - è controversa tra le parti “in via principale” l’applicazione dell’art.99 comma 2 D.P.R.1092/1973.

Infatti, l’amministrazione appellante non contesta quanto affermato in sentenza circa il fatto che la i.i.s. dovesse essere corrisposta separatamente dalla pensione (come assegno accessorio), secondo le regole dell’art.2 L.324/1959 e succ. modd. (in applicazione dell’art. 15 comma 5 L.724/1994, anziché dell’art.1 comma 41 L.335/1995, come ritenuto da SS.RR. 8/QM/2002); ma ha contestato solo che tale i.i.s., concessa separatamente, dovesse essere corrisposta per intero su entrambe le pensioni in

godimento, anziché per intero su una pensione e nel limite del minimo INPS sull'altra, ai sensi dell'art.99 comma 2 predetto (come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 494/1993).

La parte appellata, dal canto suo, afferma la spettanza della i.i.s. per intero su entrambe le pensioni, sia perché le sopra citate sentenze della Corte costituzionale avrebbero caducato il divieto di cumulo ex art.99 comma 2 D.P.R.1092/1973, sia perché la i.i.s. non avrebbe più natura di "assegno accessorio" dopo l'entrata in vigore dell'art.15 L.724/1994 (a partire dal 1.1.1995) e quindi non sarebbe più assoggettata a divieto di cumulo, altrimenti vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra pensioni liquidate prima e dopo il 1.1.1995; ed in tal senso invoca le sopravvenute disposizioni dell'art.1 commi 774-776 L.296/2006 sopra citate.

3.1 – Nel merito della questione oggetto di appello (divieto di cumulo di i.i.s. su più trattamenti di pensione), aderendo alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione (cfr., a solo titolo esemplificativo, Sez II app. n.392 del 7.7-1.8.2011) ed alla luce degli sviluppi normativi e giurisprudenziali sopra riportati (§§ 2.2 segg.), è ormai definitivamente chiarito che:

a) l'art.1 (commi 774-776) L. 296/2006 non ha innovato affatto nella materia della i.i.s. sulle pensioni dirette e di reversibilità, liquidate sulla base della normativa anteriore all'art.15 L.724/1994 ed all'art.1 comma 41 L.335/1995; infatti, come precisato dalle SS.RR. con sentenza 1/QM/2009 e dalla Corte costituzionale con sentenza 197/2010, tali pensioni continuano ad essere regolate dalle disposizioni del D.P.R.1092/1973 e succ. modd., onde la i.i.s. è concessa separatamente come assegno accessorio, anziché conglobata nella base pensionabile (cfr. § 2.2.5 e § 2.2.6);

b) la sentenza n.493/1993 della Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionale l'art.99 comma 2 D.P.R. nella parte in cui non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo, debba comunque essere fatto salvo l'importo pari al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. "minimo INPS"), non ha caducato il divieto di cumulo in quanto tale, bensì solo la parte della norma che non faceva salvo il minimo INPS, con effetto additivo e senza che ciò determini ingiustificate disparità di trattamento (cfr. la sentenza n.197/2010 della Corte costituzionale: § 2.2.6);

c) pertanto, in caso di contestuale godimento di due pensioni, su ognuna delle quali venga concessa la i.i.s. come assegno separato (anziché inserita nella base di calcolo della pensione), la i.i.s. non è cumulabile se non nei limiti del c.d. “minimo INPS”.

Le predette decisioni di questa Corte e della Corte costituzionale superano tutte le argomentazioni della sentenza di primo grado e le prospettazioni difensive, che si fondano sulla pretesa natura “di mero annullamento” (anziché “additiva”) della sentenza della Corte costituzionale n. 172/1991 sull’art.17 L.843/1978 (e quindi della sentenza n. 494/1993 sull’art.99 comma 2 D.P.R.1092/1973); nonché altre argomentazioni affacciate nella giurisprudenza e riprese dalla difesa circa su un presunto riconoscimento retroattivo del diritto alla i.i.s. per intero ai sensi dell’art.1 comma 776 L. 296/2006 (che in realtà non disciplina affatto il cumulo di i.i.s. concessa separatamente in base al D.P.R.1092/1973, ma solo la necessità o meno di conglobamento della i.i.s. nella base di calcolo della pensione dei superstiti), sulla pretesa natura “non accessoria” della i.i.s., sulle pretese irrazionalità e disparità di trattamento che si verrebbero a creare a danno dei pensionati prima del 1995, già in godimento di altra pensione, e sul fatto che il limite del c.d. minimo INPS non sarebbe mai concretamente attivabile in presenza di pensioni pubbliche (cfr. § 2.2.5 e § 2.2.6).

3.2.1 – A tali considerazioni, va solo aggiunto che anche nel caso – qui in esame – di contemporaneo godimento di pensione privilegiata e di pensione ordinaria, il divieto di cumulo dell’art.99 comma 2 trova comunque applicazione.

Infatti, è indubbio che l’art.130 D.P.R.1092/1973, nel disciplinare il cumulo tra pensioni a carico dello Stato e retribuzioni, prevede una clausola di salvezza delle norme sul cumulo di assegni accessori tra loro o con assegni di attività (ultimo comma), mentre l’art.139 D.P.R.1092/1973, nel disciplinare il cumulo tra pensione privilegiata e altra pensione o altro trattamento di attività, non presenta tale clausola. Tuttavia, la mancanza di questa salvezza non consente di presumere “a contrario” una volontà del legislatore di consentire il cumulo tra indennità integrativa speciale sulla pensione privilegiata e indennità integrativa speciale su altre pensione (o trattamento di attività), in quanto gli artt. 130 e 139 suddetti non disciplinano il concorso tra assegni accessori delle pensioni, ma tra trattamenti pensionistici tra loro o con trattamenti di attività (come dimostra l’inserimento di questi articoli nel Titolo IX del D.P.R.1092/1973); la disciplina degli

assegni accessori e del loro cumulo è contenuta nel Titolo VI e (in specie) nell'art. 99 D.P.R.1092/1973. Di conseguenza, è del tutto ultronea ed irrilevante la presenza o meno dell'inciso di salvezza di cui sopra nell'art.139, che non disciplina la fattispecie di cumulo qui controversa.

3.3 – Deve quindi ritenersi, in applicazione dell'art. 99 comma 2 D.P.R.1092/1973, nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Riunite di questa Corte, che l'appellato V. D. non ha diritto all'indennità integrativa speciale nella misura intera su ambedue le pensioni in godimento, ma solo – a parte l'indennità in misura intera già corrisposta su una pensione – all'eventuale integrazione necessaria per il raggiungimento del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti sull'altra pensione (così come richiesto nell'appello).

Pertanto, il motivo principale di appello del M.E.F. risulta fondato e va accolto, riformando nei sensi e limiti che precedono l'impugnata sentenza.

4 – Ovviamente, l'accoglimento del predetto motivo di gravame, proposto in via principale, determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, proposti in via subordinata.

5 – Le diffuse e persistenti incertezze giurisprudenziali sulla materia del cumulo di i.i.s. su più trattamenti di pensione (testimoniate anche dagli sviluppi giurisprudenziali sopra riportati: cfr. § 2.2 segg.), integrano le gravi ed eccezionali ragioni che impongono di compensare le spese di giudizio ex art.92 cpv. c.p.c..

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti – Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, azione, eccezione o deduzione disattesa o reietta,

- accoglie l'appello n. 27639 proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed in riforma della sentenza n. 689/2005 depositata il 2.11.2005 della sezione giurisdizionale per la regione Marche dichiara che la parte appellata V. D. non ha diritto all'indennità integrativa speciale nella misura intera su ambedue le pensioni in godimento, ma solo all'indennità in misura intera su una pensione e all'eventuale integrazione necessaria per il raggiungimento del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti sull'altra, nei sensi di cui in motivazione;

- compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2014